

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

34.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 7 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):			
Concorso straordinario per il reclutamento di tre centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria (2166) . . . . .	590		
AGAZZI, <i>Relatore</i> .			
Concorso straordinario nella Milizia nazionale portuaria (2190) . . . . .	590		
AGAZZI, <i>Relatore</i> .			
Autorizzazione della maggiore spesa di lire 4 milioni per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato (2173) . . . . .	590		
GAO DI SAN MARCO, <i>Relatore</i> .			
Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici ( <i>Approvato con modificazioni</i> ). (2174) . . . . .	590		
CASALINI, <i>Relatore</i> - GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .			
Proroga del termine stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> giugno 1933-XI, n. 670, riguardante derivazioni di acqua a scopo industriale dall'Adige (2175). . . . .	593		
GHIESA, <i>Relatore</i> .			
Norma integrativa della legge 1 <sup>o</sup> agosto 1944-XIX, n. 930, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari (2176) . . . . .	593		
ASCIONE, <i>Relatore</i> .			
		Estensione al cantiere in Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri Navali Adriatici », con sede in Spalato, delle provvidenze portate dal Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modifiche, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2189) . . . . .	594
		PALA, <i>Relatore</i> .	
		Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi (2194) . . . . .	594
		RABOTTI, <i>Relatore</i> .	

#### La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro dei lavori pubblici*, Gorla, ed il *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, De Marsanich).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i *Consiglieri nazionali* Klinger e Lembo; e che sono in congedo ordinario: Bombrini, Fantucci, Maffezzoli, Minnati e Trevisani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Chiama a fungere da *Segretario* il *Consigliere nazionale* Giordani.

GIORDANI legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Concorso straordinario per il reclutamento di tre centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria. (2166)**

AGAZZI, *Relatore*, fa presente che le esigenze del servizio di guerra hanno reso necessario un aumento del personale ufficiali della Milizia portuaria.

Col disegno di legge in esame è, pertanto, data facoltà al Ministero delle comunicazioni, d'accordo con quello delle finanze, di indire un concorso per l'assunzione ed il reclutamento di tre centurioni.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Concorso straordinario nella Milizia nazionale portuaria. (2190)**

AGAZZI, *Relatore*, osserva che attualmente gli ufficiali della Milizia portuaria vengono nominati con il grado di sottocapomanipolo fra i giovani che non abbiano superato i 28 anni, e che tali condizioni hanno portato a rendere quasi deserti i concorsi, mentre invece i servizi di guerra richiedono un aumento del personale ufficiali.

Il disegno di legge in esame propone appunto di dare facoltà al Ministro delle comunicazioni di indire un concorso per esami per l'assunzione di otto capomanipolo e di derogare, per quanto riguarda l'età, alle disposizioni di legge vigenti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 4 milioni per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato. (2173)**

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*, ricorda che con la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1400, fu stabilita l'autorizzazione di una

spesa di 76 milioni, e con la legge 24 novembre 1941-XX, n. 1315, un'ulteriore spesa di 14 milioni, per provvedere ai lavori di puntellamento e demolizione di edifici pericolanti ed agli sgombri conseguenziali, a tutela della pubblica incolumità, alla riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico nei territori nemici occupati dalle Forze Armate dello Stato.

Col disegno di legge in esame si completano i vari stanziamenti con un ulteriore stanziamento di 4 milioni per lavori di riparazione dei danni di guerra.

Poichè questa spesa è pienamente giustificata, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici. (2174)**

CASALINI, *Relatore*, nota che il provvedimento in esame è stato invocato a diverse riprese negli ambienti tecnici. L'Associazione elettrotecnica italiana nel 1919 aveva concluso i suoi lavori nella riunione di Trento, additando la necessità della adozione in tutto il Regno della frequenza di 50 periodi. Il Comitato di mobilitazione civile nel 1927 raccomandò « la disciplina degli impianti avvenire nel senso di ottenere che le più importanti nuove centrali di produzione possano funzionare indipendentemente alle due frequenze più diffuse nel raggio di azione delle centrali stesse, giusta le esigenze della mobilitazione ».

Nel 1939 il Comitato centrale di mobilitazione per l'energia elettrica espresse un voto per rimuovere gli ostacoli che la diversità della frequenza costituiva per la mobilitazione dell'energia elettrica. In seguito a tale voto, il Ministro dei lavori pubblici emanò la circolare 22 maggio 1939-XVII nella quale si prescrive agli uffici del Genio civile che negli impianti idro-elettrici da concedere o concessi e non ancora costruiti fosse inserito l'obbligo per le centrali di funzionare tanto alla frequenza della regione ordinariamente alimentata, quanto alle frequenze delle regioni limitrofe o verso le quali vi fosse possibilità di interscambio, e quindi praticamente che il macchinario con potenza installata su-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

periore ai mille kw. potesse funzionare tanto a 42 che a 45 o 50 periodi.

Per rendersi conto delle dimensioni del problema si osservi che attualmente su 7,375,000 di KVA installati nelle centrali, escluse quelle delle Ferrovie dello Stato, la ripartizione secondo le varie frequenze è la seguente:

50 Hz . . . . .	4,500,000 KVA =	61%
42 Hz . . . . .	1,985,000 » =	27%
45 Hz . . . . .	862,000 » =	12%
25 Hz . . . . .	8,100 » ..	

Per quello che riguarda il macchinario utilizzatore, le ultime cifre attendibili risalgono al censimento industriale del 1927. Allora risultavano installati motori elettrici:

a 42 Hz . . . . .	per KW	860,000	42% circa
» 45 Hz . . . . .	»	260,000	12% circa
» 50 Hz . . . . .	»	1,010,000	48% circa

Da allora la potenza installata è naturalmente considerevolmente cresciuta, ma la ripartizione tra le varie frequenze non deve essere molto dissimile, se si tien conto che la energia generata nel 1941 è stata ripartita nelle seguenti proporzioni:

42 Hz . . . . .	41,2%
45 Hz . . . . .	16 %
50 Hz . . . . .	38 %

Da questi dati si dovrebbe concludere tuttavia che il problema si è aggravato.

Per quello che riguarda le modifiche che il provvedimento in esame necessiterà negli impianti, esse possono, molto sommariamente, così riassumersi, considerando la variazione da 42 a 50 periodi.

*Turbine.* — Per le Francis una diminuzione nel rendimento del 2 al 3 per cento; per le Pelton dal 3 al 4 per cento.

Per quello che riguarda le potenze massime, una diminuzione per le Francis del 5-6 per cento e per le Pelton del 2-3 per cento.

Quando si consideri inoltre che durante la vita delle turbine è necessario procedere più volte al cambio delle giranti per ovviare al logoramento, si deve concludere che in via generale il cambiamento della frequenza non importa un onere sensibile per le turbine idrauliche. Diverso è il caso per le turbine a vapore in cui esso risulterà considerevolmente più oneroso.

*Alternatori.* — Aumentano del 36 per cento le sollecitazioni meccaniche ciò che è probabilmente ammissibile per generatori di media

velocità, ma non sempre può esserlo per generatori veloci. Se la maggiore velocità è ammissibile, il rendimento migliora.

*Trasformatori e linee di trasmissione.* — Il cambiamento di frequenza non ha influenza sensibile.

*Motori utilizzatori.* — Aumentando la velocità, crescono le sollecitazioni meccaniche che generalmente sono però contenute nei limiti di sicurezza. Per quello che riguarda il rendimento elettrico si devono distinguere due casi: a) è possibile mantenere invariata la potenza erogata intervenendo sull'accoppiamento con la macchina operatrice (cinghie o ingranaggi), che mantiene perciò invariate le sue velocità, ed allora si ha un miglior rendimento; b) non è possibile tale intervento, e la macchina operatrice può adattarsi alla aumentata velocità, e la potenza erogata dal motore elettrico aumenta e si avrà quindi un maggiore riscaldamento e un peggiore rendimento non sempre ammissibili; e quindi necessità alle volte di cambiare il motore.

In definitiva il passaggio da 45 a 50 periodi non presenterà gravi inconvenienti benchè nel caso di diversi opifici con numerosissimi motori elettrici accoppiati direttamente alle macchine utilizzatrici, possa rendersi necessario di interporre tra motore e macchina un cambio di ingranaggi. Maggiori oneri porterà l'aumento da 42 a 50 periodi.

Un caso particolare è presentato dalle pompe centrifughe in cui la velocità di rotazione è un dato che ammette, per conservare buoni rendimenti, cambiamenti solo dell'ordine del 2 per cento. Per questi macchinari la variazione da 42 a 50 periodi richiede un aumento dal 50 al 70 per cento di potenza, quindi occorrerà caso per caso provvedere al cambiamento dei rapporti di trasmissione, alla sostituzione di diffusori e ruote o al cambio di polarità di motori che è più difficile a realizzarsi e spesso al cambio totale dei motori. In ogni caso si tratterà di trasformazioni assai onerose che lo diventano tanto più, in quanto le ore di utilizzazione annue di tali macchinari, sono molto limitate; quindi il periodo di ammortamento è molto lungo e perciò il periodo di vita utile a cui si deve rinunciare supera di molto il periodo di dieci anni fissato dal disegno di legge, e quindi verrebbe ad essere eccessivo l'onere finanziario.

Considerato, inoltre, che molti di tali macchinari servono impianti di interesse generale, quali consorzi di bonifica e di irrigazione, sarà necessario che il Governo intervenga per ovviare in tali casi alle conse-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

guenze economiche del cambiamento di frequenza.

Rileva che dai dati e dalle considerazioni che ha esposti emerge quanto è ben noto ai tecnici; che contrariamente cioè a quello che si potrebbe a primo acchito pensare, il cambiamento di frequenza è risentito soprattutto nelle macchine utilizzatrici.

Non bisogna del resto dimenticare che con gli scambi di energia che sono stati necessari nell'inverno del 1941-42, i limiti entro cui hanno oscillato le frequenze sono stati assai maggiori del normale, e che in tal modo si è fatta quasi una prova parziale dell'applicazione del provvedimento in esame. Si è constatato che le difficoltà sono minori di quello che si poteva aspettare. Tuttavia bisogna tener conto dei rendimenti, e che quindi, nell'applicazione del provvedimento, sarà necessario apportare delle modifiche ai macchinari che in una applicazione parziale temporanea, come quella dell'anno scorso, possono essere trascurate.

In linea generale crede, quindi, il provvedimento altamente commendevole e da approvare, e che va data lode al Ministro di avere troncato gli indugi e proposto il disegno di legge. Questo provvedimento costituisce quasi per gli impianti idro-elettrici quello che è un piano regolatore per l'edilizia cittadina. Come è noto, quello che è necessario in tal caso è dare le linee di larga massima dello sviluppo della città in modo da evitare che siano fatti degli errori che poi è assai oneroso correggere. Il periodo di tempo in cui il piano regolatore sarà eseguito ha una importanza secondaria. Così per questo provvedimento, quello che è necessario è di avere affermato sin da oggi, nel mirabile sviluppo di costruzioni idro-elettriche promosso dal Regime, che la frequenza deve essere unica per tutta Italia. Il periodo entro cui tale provvedimento sarà applicato, ha meno importanza; perciò l'oratore è sicuro che qualora tra un certo numero di anni il Governo avrà constatato che il lavoro che esso arrecherà all'industria costruttrice di macchinario o gli oneri che ne deriveranno per i produttori e gli utilizzatori saranno troppo forti per essere concentrati nel periodo utile che rimarrà entro i dieci anni, dall'inizio della ripresa dell'attività industriale nel dopoguerra, il detto termine sarà prolungato. Il Ministro gliene ha dato affidamento; e il Relatore non ha creduto perciò di proporre un emendamento all'articolo 5 nel senso di datare i dieci anni dalla cessazione dello stato di guerra come era considerato in qualche settore produttivo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

## ART. 2.

A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti a funzionare alle velocità corrispondenti alla frequenza di 50 Hz.

Avverte che al secondo periodo, di questo articolo, dopo le parole: « dovranno essere atti », il Relatore propone di aggiungere le parole: « o predisposti ».

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 così emendato.

(*È approvato — Si approva anche l'articolo 3*).

## ART. 4.

Nelle provincie della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Toscana è consentita l'installazione di macchinari e apparecchi elettrici nonchè relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza di 42 Hz. semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.

Nelle provincie del Lazio, della Campania, delle Puglie, della Lucania, della Calabria e in quelle di Chieti e di Campobasso è consentita l'installazione di macchinari e apparecchi elettrici nonchè relativi motori e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza di 45 Hz. semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano le predisposizioni su indicate.

Avverte che il Relatore propone di sostituire quest'articolo col seguente:

« Nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze di-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

verse da 50 Hz. è consentita l'installazione di macchinari ed apparecchi elettrici, nonché relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz. ».

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

## ART. 5.

È data facoltà al Ministro dei lavori pubblici di autorizzare l'installazione di macchinari e apparecchi atti a funzionare a più frequenze anche in provincie, che non siano quelle indicate nell'articolo precedente.

Avverte che il Relatore ha proposto la soppressione di questo articolo.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, non ha difficoltà.

(*È approvata la soppressione dell'articolo 5*).

PRESIDENTE avverte che, essendo stato soppresso l'articolo 5, l'articolo 6 successivo ne prende il numero.

(*L'articolo 6, divenuto articolo 5, è approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, riguardante derivazioni di acqua a scopo industriale dall'Adige. (2175)**

CHIESA, *Relatore*, ricorda che con provvedimento 31 dicembre 1933-XII, n. 1856, fu data alla Società Idroelettrica Veneta la concessione di derivazione d'acqua dall'Adige con presa ad Ala e restituzione nelle vicinanze di Verona. La Società era tenuta a riprendere i lavori, lasciati in sospeso dal precedente concessionario, dall'inizio dell'anno 1938 e con l'obbligo di ultimarli entro il 31 dicembre 1942-XXI.

I lavori vennero iniziati nel dicembre del 1937-XV e dopo un periodo di attesa, perchè fosse concretata la disciplina regolatrice della concessione, vennero ripresi con alacrità dal maggio 1938-XVI in poi.

Sorsero, però, difficoltà di indole varia durante l'esecuzione delle opere, non ultime, in ordine di importanza, quelle conseguenti allo stesso stato di guerra, specialmente nel 1941-XIX e nel 1942-XX. I lavori, però, sono ormai a buon punto; e si può ritenere con quasi certezza che potranno essere ultimati prima del nuovo termine fissato nel provvedimento in esame, e cioè prima del 30 giugno 1943-XXI.

Il provvedimento è opportuno, anzi indispensabile, poichè assicura tra qualche mese la disponibilità di parecchie centinaia di milioni di KWh che verranno in aiuto al sempre crescente bisogno di energia elettrica nell'attuale momento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Norma integrativa della legge 1° agosto 1941-XIX, n. 930, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari. (2176)**

ASCIONE, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame viene ad integrare le norme giuridiche che disciplinano l'attuazione del piano regolatore della città di Sassari.

Il comune di Sassari ha chiesto che gli atti di trasferimento ad esso di immobili per espropriazione o per acquisti, ai fini dell'attuazione del piano regolatore, siano registrati e trascritti nei registri immobiliari con pagamento dell'imposta fissa minima di lire venti.

Avendo tale disposizione trovato applicazione già in altri provvedimenti, il disegno di legge può essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Estensione al cantiere in Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri Navali Adriatici », con sede in Spalato, delle provvidenze portate dal Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modifiche, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (2189)**

PALA, *Relatore*, rileva che l'opportunità del disegno di legge in esame è molto chiara, perchè il cantiere di Porto Re, che rientra nei limiti territoriali della Croazia, è di proprietà di una società con sede a Spalato e lavora per l'industria italiana. Il provvedimento tende a far beneficiare questo cantiere di tutte le provvidenze che sono previste dal Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi. (2194)**

RABOTTI, *Relatore*, ricorda che nel campo dei servizi automobilistici si è già provveduto, con legge 14 dicembre 1941-XX, n. 1409, a prorogare le concessioni di pubblici servizi fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

È logico che tale proroga venga estesa con analogo provvedimento anche alle linee di navigazione sui laghi.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10.45**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Concorso straordinario per il reclutamento di tre centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria. (2166)**

**ART. 1.**

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni d'intesa con quello delle finanze, di indire un concorso straordinario per titoli ed esame, per il reclutamento di 3 centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

**ART. 2.**

Al concorso di cui all'articolo precedente potranno prendere parte gli ufficiali di complemento che siano centurioni della Milizia nazionale portuaria, o tenenti di vascello, o capitani delle armi navali, o capitani del Regio esercito, della Regia aeronautica, del Corpo delle Regie capitanerie di porto, e siano muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o degli istituti superiori navali ed abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio da ufficiale.

**ART. 3.**

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

**Concorso straordinario nella Milizia nazionale portuaria. (2190)**

**ARTICOLO UNICO.**

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di concerto con quello delle finanze, di indire un concorso per titoli ed esame per il reclutamento straordinario di otto capimantopolo della Milizia Nazionale Portuaria, derogando, soltanto per quanto concerne i

limiti di età, dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con Regio decreto 1<sup>o</sup> dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni relative al reclutamento degli ufficiali.

I concorrenti dovranno avere prestato almeno due anni di effettivo servizio da ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

**Autorizzazione della maggiore spesa di lire 4 milioni per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato. (2173)**

**ARTICOLO UNICO.**

È autorizzata la spesa di lire 4,000,000 in aggiunta a quella di cui alle leggi 28 settembre 1940-XVIII, n. 1400, e 24 novembre 1941-XX, n. 1315, per provvedere ai lavori di puntellamento e demolizione di edifici pericolanti ed agli sgombri conseguenziali, a tutela della pubblica incolumità, alla riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico ed eventualmente anche alla ricostruzione di fabbricati privati, nei territori nemici occupati dalle Forze armate dello Stato.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici. (2174)**

**ART. 1.**

La frequenza degli impianti elettrici nazionali è stabilita in 50 periodi al 1" (50 Hz.).

**ART. 2.**

A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocità corrispondenti alla frequenza di 50 Hz.

ART. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano agli impianti ferroviari a frequenza di 16,6 e 45 Hz. e agli impianti monofasi di trazione, nonchè agli impianti di telecomunicazione.

ART. 4.

Nell'ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze diverse da 50 Hz è consentita l'installazione di macchinari ed apparecchi elettrici, nonchè relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.

ART. 5.

Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.

**Proroga del termine stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, riguardante derivazioni di acqua a scopo industriale dall'Adige. (2175)**

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1942-XXI fissato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1856, per l'ultimazione delle opere di derivazione di acqua dal fiume Adige per produzione di forza motrice, di cui al 1° comma dell'articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1943-XXI a tutti gli effetti previsti nello stesso decreto-legge.

**Norma integrativa della legge 1° agosto 1941-XIX, n. 930, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari. (2176)**

ARTICOLO UNICO.

Gli atti di trasferimento a favore del Comune di Sassari per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città, approvato con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 930, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire venti ed, inoltre, all'imposta fissa di trascrizione di lire venti per ogni trasferimento.

**Estensione al cantiere in Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri Navali Adriatici », con sede in Spalato, delle provvidenze portate dal Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modifiche, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (2189)**

ART. 1.

Le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati, la cui costruzione, da effettuarsi per conto di nazionali, sia iniziata nel cantiere in Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri Navali Adriatici » fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, possono essere ammessi ai benefici previsti dagli articoli 1, secondo comma, 2, 4, 5 e 12 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e successive modifiche.

ART. 2.

Le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, iniziate nel suddetto cantiere di Porto Re fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, possono essere ammesse ai benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti del 2° comma dell'articolo 1, e dall'articolo 12 del sopracitato Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e successive modifiche.

ART. 3.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è vincolata all'osservanza delle norme contenute nel sopracitato Regio de-



---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

creto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e nel Regolamento approvato con il Regio decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 1101, e loro successive modifiche.

**Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi. (2194)**

ARTICOLO UNICO.

Le concessioni di pubblici servizi di navigazione lacuale, scadute o che verranno a scadere dopo la pubblicazione della presente

legge, potranno — in deroga alle disposizioni vigenti in materia — essere prorogate dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra ed a condizioni sostanzialmente uguali a quelle contenute nei precedenti atti di concessione.

La proroga decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA

